

BRUNO CAPPONI

*A prima lettura sulla delega legislativa al Governo*

*«per l'efficienza della giustizia civile» (Collegato alla legge di stabilità 2014)*

SOMMARIO: 1.- Il Collegato alla legge di stabilità 2014. Il processo di cognizione ordinaria potrà convertirsi in procedimento sommario. 2.- La sentenza civile di primo grado si semplifica in un dispositivo «*corredato dall'indicazione dei fatti e delle norme che consentano di delimitare l'oggetto dell'accertamento*». 3.- La motivazione semplificata della sentenza d'appello. 4.- Rafforzamento dell'esecuzione indiretta, dalla quale però è sempre esclusa la condanna pecuniaria. 5.- Valutazioni sintetiche finali.

1.- Il pensiero di fine anno che il Governo della Repubblica ha dedicato alla giustizia civile – in un Collegato alla legge di stabilità per l'anno venturo <sup>(1)</sup> – prevede, tra l'altro, una delega legislativa su taluni aspetti del rito, evidentemente giudicati in sé sufficienti per restituire “efficienza” (art. 1) o “maggiore efficienza” (art. 2) al processo di ordinaria cognizione.

Il primo dei criteri e principi direttivi somministrati al legislatore delegato è quello di «*prevedere che il giudice, all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, possa disporre il mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione, quando ritiene che sia sufficiente un'istruzione sommaria*». Il criterio rappresenta, ad un primo sguardo, il converso dell'art. 702 *ter*, comma 3, c.p.c. (sebbene quest'ultima norma richiami «*le difese svolte dalle parti*»); ma è evidente che, mentre il giudice del procedimento sommario che adotti il provvedimento di conversione è già a conoscenza di domande e difese delle parti <sup>(2)</sup>, il giudice del processo di cognizione ordinaria, pur chiamato a valutare in particolare il profilo dell'istruzione probatoria, proprio di tale aspetto potrebbe sapere pochissimo in occasione della prima udienza. Non sarà, infatti, ancora noto il contenuto delle triplici memorie del comma 6 dell'art. 183 c.p.c., notoriamente oggetto di scambio in qualsiasi giudizio civile<sup>3</sup>, e in conseguenza non soltanto potrebbe ancora evolvere la struttura del processo (si pensi, ad es., alla possibilità di chiamata del terzo da parte dell'attore) e il *thema decidendum*, ma di certo potrebbe non essere ancora definito il *thema probandum*. L'impressione è quindi che il Governo, per poter utilizzare la delega, dovrebbe ristrutturare l'intera fase preparatoria del giudizio ordinario di cognizione, ovvero contraddire proprio il criterio di delega laddove si parla di “prima comparizione” per spostare la possibilità di conversione, quantomeno, all'udienza *ex art.* 184 c.p.c. Che è quanto dire, in un momento in cui l'impegno letterario dei difensori e la conseguente durata del processo – sappiamo bene che il termine *a quo* della “triplice” è mobile – hanno già raggiunto uno stadio apprezzabile.

---

<sup>1</sup> Consultabile in [www.judicium.it](http://www.judicium.it) dal 10 dicembre 2013. Il d.d.l. Giustizia si compone di un Capo I recante «Delega al Governo per l'efficienza della giustizia civile», di un Capo II recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina delle garanzie mobiliari» e di un Capo III recante norme dirette su «Altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata nonché per il monitoraggio delle procedure esecutive e concorsuali». Tali interventi, in quanto inseriti (nonostante la loro eterogeneità) in un Collegato alla legge di stabilità, dovrebbero impegnare il Governo ad una rapida approvazione dei testi. Ogni disegno di legge “collegato” deve peraltro recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

<sup>2</sup> Cfr. l'approfondita analisi di Tedoldi, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Torino, 2013, 380 ss.

<sup>3</sup> Una possibile lettura del criterio potrebbe essere quella per cui la conversione in sommario sarebbe possibile allorché nessuna delle parti chieda lo scambio di memorie; ma si tratta, all'evidenza, di una lettura che abrogerebbe il criterio direttivo.

Se così fosse, verrebbe a perdersi l'unico vantaggio che, allo stato, potrebbe derivare dall'iniziare il sommario nelle forme dell'ordinario: quello di citare a udienza fissa. L'esperienza pratica del sommario, infatti, ha insegnato che, dopo una breve fase iniziale in cui l'applicazione degli artt. 702 *bis* e segg. c.p.c. è stata conforme allo spirito della Novella (grazie a circolari presidenziali e protocolli <sup>(4)</sup>), l'udienza di comparizione viene ormai fissata a molti mesi di distanza dal deposito del ricorso. Con la conseguenza, esiziale per quei contenziosi di modesto valore che potrebbero aspirare ad una definizione transattiva (elettivamente destinati al sommario), che soltanto a distanza di molti mesi il convenuto saprà che una domanda giudiziale, molti mesi prima, è stata indirizzata contro di lui. Dopo molti mesi di silenzio, il convenuto faticherà assai di più ad accettare che un certo rapporto, che pensava definito o abbandonato, si ripresenta "improvvisamente" in una forma contenziosa. Per converso, dal punto di vista dell'attore ha un che di frustrante il dover prendere atto che il convenuto, cui si sono annunciati gli atti mesi prima, saprà solo a distanza di molto tempo che la situazione sostanziale è stata contestata giudizialmente.

La stessa esperienza (ma non soltanto essa) ha anche insegnato che il giudice è istintivamente restio a gestire un processo che lo chiamerà ad una decisione immediata o con tempi non comodamente scadenziabili, così come in genere è restio all'utilizzo di forme anticipatorie e sommarie per la definizione, anche in parte, del giudizio. Sin dai tempi dell'art. 423 c.p.c. nel rito lavoro, e passando per gli artt. 186 *bis ter* e *quater* (o anche per le decisioni sulla provvisoria esecuzione del d.i.), si è dimostrato – per ragioni che non appartengono al dominio del diritto, e che forse andrebbero indagate da una diversa scienza – che il giudice non ama rendere una decisione di merito, per quanto sincopata e sia pure destinata solo alla creazione del titolo esecutivo, se non al termine di un giudizio che gli consenta di programmare, con tutta calma, i tempi e i modi del decidere. Ed è forse questa la ragione per cui, appena possibile, nella pratica di moltissimi tribunali il sommario è stato con grande larghezza, staremmo quasi per dire in modo automatico, ricondotto all'ordinario <sup>(5)</sup> rendendo deterioro proprio la condizione dell'attore il quale, se avesse citato a udienza fissa, sarebbe giunto ben prima alla famigerata "triplice" del comma 6 dell'art. 183.

Il fatto che ora il Governo proponga di riconoscere, a quello stesso giudice (anzi, come subito vedremo, a tutti i giudici di primo grado), il potere di saltare dall'ordinario al sommario (addirittura prima che siano note le definitive istanze istruttorie delle parti!) la dice assai lunga sulla levità e velletarietà dell'intento; che, se non altro, andrà apprezzato per averci risparmiato la conoscenza e la sperimentazione d'un nuovo possibile asfittico modello sommario o sommarizzato, che la fervida fantasia di chi pensa al processo, senza sperimentarlo, è sempre pronta a liberare sul campo. Sta di fatto che quella del giudice che *in prima udienza* converte l'ordinario in sommario è, allo stato, una figura soltanto immaginaria, destinata a rimanere incisa nel grande libro delle riforme impossibili.

Va poi notato che mentre il procedimento sommario è di competenza esclusiva del giudice singolo di tribunale, il sommario frutto della conversione dall'ordinario risulterebbe disponibile per tutti i giudici di primo grado, vale a dire anche per il giudice di pace e per il tribunale in composizione collegiale. Se non si tratta d'una grossolana svista <sup>(6)</sup>, forse il legislatore delegato dovrebbe trarne le conseguenze anche in relazione all'art. 702 *bis*, comma 1, c.p.c., perché non ci sarebbe ragione di negare l'accesso diretto ad un procedimento speciale nel quale, a discrezione del giudice, potrà sempre convertirsi quello ordinario.

---

<sup>4</sup> V., se vuoi, il nostro *Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l'uso*, in *Corr. giur.*, 2010, 1105 ss.

<sup>5</sup> V., anche per riferimenti, Tedoldi, *op. cit.*, part. 385 ss.

<sup>6</sup> Che nega «l'unico presupposto specifico di ammissibilità del procedimento sommario»: così Tedoldi, *op. cit.*, 162.

2.- Altro criterio, ben più pericoloso, propone che «*il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dall'indicazione dei fatti e delle norme che consentano di delimitare l'oggetto dell'accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere, a richiesta e previa anticipazione del contributo unificato, la motivazione della decisione da impugnare*». E siccome tale criterio è posto «*anche al fine di favorire lo smaltimento dell'arretrato civile*», ma non soltanto per tale prioritario obiettivo, ciò che in realtà si chiede al legislatore delegato di adottare è una disciplina a regime, sebbene di tipo francamente emergenziale <sup>(7)</sup>.

In merito a tale criterio, molti discorsi dovranno essere qui quantomeno accennati.

Il primo è quello che il percorso accidentato della motivazione (si pensi all'abrogato rito societario ed al modello ivi contemplato <sup>(8)</sup>), in relazione al quale il CSM continua ad infliggere, all'infuori del rito speciale, sanzioni disciplinari) sembra aver improvvisamente <sup>(9)</sup> raggiunto l'esito estremo: la motivazione *a richiesta*, e per di più *a pagamento*. Il criterio di delega ha infatti cura di precisare che essa sarà fornita «*previa anticipazione del contributo unificato*», ma senza alcuna garanzia che si tratti del contributo dovuto per il giudizio di impugnazione. D'altra parte, non è detto che la motivazione possa o debba esser richiesta soltanto dal soccombente, e solo in vista dell'impugnazione. Non dovremo meravigliarci troppo, quindi, se l'amministrazione finanziaria interpreterà il nuovo meccanismo nel senso che l'anticipazione è da porre in relazione alla stessa motivazione (si regola al momento dell'ordinazione, come al *fast-food*), e ciò per cui si paga – senza alcun impegno, ovviamente, ad impugnare: perché magari proprio dalla lettura della motivazione si capirà se la decisione si espone a censure – è appunto e soltanto la motivazione della sentenza.

Tutti i giudici di primo grado, quindi, potranno (si tratterà senz'altro d'un potere discrezionale) pronunciare un dispositivo con un corredo che riecheggia, ma molto da lontano, lo scheletro di una motivazione, e che farà capo ai fatti di causa e alle norme «*che consentano di delimitare l'oggetto dell'accertamento*». Cosa potrà significare tale inedita formula?

A nostro avviso, posto che il nuovo modello non dovrebbe essere impiegato soltanto per la tutela meramente condannatoria (secondo il modello ingiuntivo), il “corredo” di cui parla il criterio direttivo dovrebbe, per quanto in forma contratta, rivelarsi la chiave di lettura del dispositivo, tale da esplicitarne la portata ogni

---

<sup>7</sup> Cfr., da ultimo, Monteleone, *Motivazione e certezza del diritto*, in *Giusto processo civile*, 2013, 1 ss., poi ripubblicato in *Scritti sul processo civile*, I, *Teoria generale del processo. Disposizioni generali del c.p.c.*, Roma, 2013, 21 ss.; v. anche, se vuoi, Capponi – Tiscini, *Introduzione al diritto processuale civile*, Torino, 2014, 24 ss.

<sup>8</sup> Mi riferisco all'art. 16, comma 5, d.lgs. 5/2003, abrogato con la legge n. 69/2009, il quale prevedeva che «*La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi*».

<sup>9</sup> È appena il caso di ricordare che l'ultima modifica all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. è stata portata dalla legge n. 69/2009 («*La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi*»). Anche l'art. 132 c.p.c. è stato modificato dalla legge n. 69/2009 (per quanto concerne la motivazione): la sentenza deve contenere «*4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*». Un ulteriore tentativo di “semplificazione” della motivazione era stato operato col d.l. 69/2013 intervenendo ancora sull'art. 118 disp. att. c.p.c., ma la disposizione non è stata confermata dalla legge di conversione n. 98/2013 (questo ne era il testo: *La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione*).

qualvolta essa non possa attingere l'evidenza dal nudo capo di decisione. L'esempio che ci viene in mente per primo è quello della pronuncia costitutiva pregiudiziale a quella condannatoria, a fronte d'un dispositivo che potrebbe esplicitare soltanto la condanna. Ovvero, in caso di accoglimento parziale della domanda, il "corredo" dovrebbe chiarire che, ad esempio, gli importi riconosciuti si riferiscono all'accoglimento di una sola domanda e non ad un eventuale cumulo, ovvero alla domanda subordinata. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi: ciò che si intende affermare è che – tenuto conto dei consolidati canoni di interpretazione della sentenza come combinazione tra dispositivo e motivazione<sup>10</sup> – il redattore del criterio dev'esser stato consapevole del fatto che, a volte, la lettura del solo dispositivo, salvo non sia scritto in modo particolarmente dettagliato (ma l'esperienza di qualsiasi giudice dell'esecuzione dice che così non è), non è in grado di rendere esplicito il *decisum* a monte (le «ragioni di fatto e di diritto della decisione», per stare al linguaggio tradizionale). Ma se così è, forse sarebbe stato più corretto far capo a ciò che il giudice ha in concreto *deciso*, piuttosto che a quello che potrà avere, magari solo in via incidentale, *accertato*.

Il modello decisorio che premia il dispositivo (che di questo si tratti, e non di motivazione eccezionalmente semplificata, è reso manifesto anche dal mancato richiamo al modello dell'ordinanza) solo in apparenza potrà apparire più semplice. Chiunque abbia fatto, dal lato del giudice, l'esperienza del rito lavoro sa bene che i rapporti tra dispositivo e motivazione non sono quelli meccanici tra un *prius* e un *posterius*, come semplicisticamente si può esser portati a ritenere: i due elementi di quella che *olim* era la sentenza, in realtà, risultano essere assai più integrati ed interdipendenti di quanto non si immagini. E non è raro ascoltare dai giudici del lavoro (i quali sono peraltro chiamati, di norma, ad occuparsi di contenziosi semplici e seriali) che solo stendendo la motivazione della sentenza ci si avvede di errori o omissioni presenti nel dispositivo (teoricamente letto in udienza).

Il fatto che questo modello, che presuppone maggiore professionalità ed esperienza del giudizio, rischi di essere affidato indistintamente a tutti i giudici di primo grado (e, cioè, anche ai giudici onorari, del resto ormai massicciamente presenti anche in tribunale) non può essere salutato con soddisfazione. Probabilmente, prima di generalizzare un modello così dirompente sarebbe stato opportuno sperimentarlo coi giudici professionali, ed in relazione a settori specifici di contenzioso (magari quegli stessi che la lett. c dei principi e criteri direttivi riserva alla decisione monocratica in appello, a fini di smaltimento delle pendenze). La pratica del nuovo modello potrebbe infatti riservare amarissime sorprese.

Si potrà appellare il dispositivo col suo smunto corredo, tutte le volte che la parte soccombente ritenga non di suo interesse conoscere la motivazione dettagliata, per la quale l'attesa potrebbe essere di durata non "ragionevole"? A giudicare dalla disciplina dell'appello con riserva dei motivi nel rito lavoro dovrebbe risponderci di no; ma andrebbe aggiunto subito che, ormai, il modello del dispositivo come anticipazione della decisione ai soli fini esecutivi è del tutto fuori contesto.

D'altra parte, nell'idea del Collegato la sentenza di primo grado dovrebbe identificarsi nel dispositivo; ciò significa non soltanto che esso, se condannatorio, sarà titolo per l'esecuzione forzata (attenzione però agli obblighi di fare e non fare!<sup>11</sup>), ma anche che esso potrà essere notificato alla controparte per la decorrenza del termine breve. In tal caso il legislatore delegato dovrà preoccuparsi di dettare norme *ad hoc*, che dovranno chiarire se la notificazione presuppone il deposito della motivazione (ma ciò indebolirebbe il disegno di fare della sentenza il solo dispositivo) ovvero se la notificazione diventi l'atto iniziale di un complesso procedimento che induca la controparte a richiedere la motivazione da impugnare. Il criterio

<sup>10</sup> Tra le tante, Cass. civ. [ord.], sez. VI, 12-09-2012, n. 15321; Cass. civ., sez. lav., 13-12-2006, n. 26627.

<sup>11</sup> Cfr., da ultimo, Vaccarella, *Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo*, in *Riv. es. forz.*, 2013, 141 ss.

direttivo («riconoscendo alle parti il diritto di ottenere, a richiesta e previa anticipazione del contributo unificato, la motivazione della decisione da impugnare») sembra presupporre infatti che oggetto dell'impugnazione sia una decisione del tipo "tradizionale", frutto della combinazione tra dispositivo, col nuovo corredo, e motivazione. Se ciò è vero, la logica emergenziale che è dietro la proposta ha, come elemento nascosto, la speranza che i dispositivi possano risolvere definitivamente i contenziosi in primo grado, scoraggiando – come ormai si sente ripetere da più parti <sup>(12)</sup> – le impugnazioni.

Chi sosterrà la non necessarietà della motivazione ai fini dell'impugnazione, dovrà rispondere ad un ben più impegnativo quesito: se il dispositivo non sia impugnato – e, prima ancora, non sia richiesta la motivazione della decisione – sarà esso suscettibile di passare in giudicato alla stessa stregua di una sentenza? E i limiti oggettivi di tale giudicato come potranno individuarsi, una volta accantonato il modello tradizionale di sentenza quale combinazione di motivazione e dispositivo e una volta accantonata l'idea che la "giustizia del dispositivo" non è solo quella vocata alla condanna *tout court*?

3.- Il criterio successivo riguarda proprio il giudice d'appello, perché si vuole che «la motivazione dei provvedimenti che definiscono il giudizio in grado d'appello possa consistere nel richiamo della motivazione del provvedimento impugnato». Salvo, ci sembra il caso di aggiungere, il giudice di primo grado non abbia scelto di regolarsi a favore del solo dispositivo, e la richiesta della motivazione sia da considerarsi davvero opzionale (come in genere è per le cose che si pagano a parte). Ma ciò diciamo nella consapevolezza che una lettura combinata dei due criteri che trattano della motivazione – l'uno per il giudice di primo grado, l'altro per quello d'appello – potrebbe facilmente orientare gli interpreti nel senso che potrà essere oggetto di appello soltanto una decisione motivata (è quanto dire che per ottenere una decisione appellabile occorrerà duplicare il costo del contributo unificato per il giudizio di primo grado).

Ha senso affermare che la motivazione, in appello, potrà consistere nel richiamo *tout court* della motivazione somministrata dal primo giudice? Alla luce dell'attuale disciplina del giudizio di appello, la prima risposta che ci sentiamo di dare è che, quando i motivi di gravame siano davvero tali da consentire al giudice del controllo, stucchevolmente, di non spostare una virgola del *decisum* di primo grado, l'appello, evidentemente, non meritava di essere deciso coi fasti della cognizione normale ma andava semplicemente dichiarato inammissibile *in limine* con ordinanza, perché l'impugnazione non aveva «una ragionevole probabilità di essere accolta». Salvo magari scoprire che la motivazione dell'ordinanza sull'appello irragionevolmente interposto ... è comunque qualcosa di più complesso della motivazione di mero rinvio a quella di primo grado.

Un altro elemento appare sempre più chiaro: coloro che, giustamente, hanno denunciato il *vulnus* derivante dalla recente modifica del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. <sup>(13)</sup>, debbono tristemente prendere atto che ciò che va progressivamente scomparendo nel nostro sistema non è tanto il controllo sulla motivazione, quanto la motivazione in sé <sup>(14)</sup>.

4.- Un altro principio di delega parla di «estendere l'ambito di operatività delle misure di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, prevedendone l'adozione anche d'ufficio e in particolare

---

<sup>12</sup> V., se vuoi, il nostro *Il diritto processuale civile «non sostenibile»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 855 ss.

<sup>13</sup> V., ad es. e per tutti, Sassani, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.*, 2013, 849 ss.

<sup>14</sup> Più di un cenno in Panzarola, *Commentario alle riforme del processo civile. Dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura di Martino e dello stesso Panzarola, Torino, 2013, part. 701 ss.

consentendone l'applicazione anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi dagli obblighi di fare infungibili e non fare, sempre che non consistenti nel pagamento di una somma di denaro, e garantendo al debitore, quando il provvedimento di condanna non è più suscettibile di impugnazione, la facoltà di far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile». Il principio sembra avvicinare, sempre più, la misura coercitiva italiana all'*astreinte* di derivazione francese<sup>(15)</sup>, riconoscendo un più ampio potere al giudice nella generalizzazione della misura – saranno soddisfatti coloro<sup>(16)</sup> che l'avevano invocata anche nel caso, escluso tuttavia dall'attuale disciplina<sup>(17)</sup>, dell'art. 2932 c.c.

Ma ciò che non si comprende, sempre osservando il modello franco-belga, è il perché dell'esclusione della misura quanto alla condanna al pagamento di somme, specie in un contesto di nuovi, invasivi interventi sul processo esecutivo e in particolare espropriativo (di cui soprattutto al capo III del provvedimento in esame, che contempla norme dirette)<sup>(18)</sup>. La disciplina finisce non tanto per tutelare il debitore che non può pagare, quanto per garantire quello che non vuole pagare, e che preferisce affrontare l'esecuzione forzata che del resto sempre maggiori spazi di tutela riconosce al soggetto passivo.

5.- Che valutazione dare dei nuovi programmati interventi sulla giustizia civile, di cui ai principi e criteri direttivi sopra sinteticamente esaminati?

Il discorso potrà non essere eccessivamente complicato: siamo, come oramai da molti lustri, nel pieno di un'emergenza a fronte della quale le discussioni che, nel 1990, accompagnarono la rinuncia alla collegialità in tribunale o l'attribuzione di esecutorietà provvisoria alla sentenza di primo grado lasciano davvero sorridere. Lo spettro della sommarizzazione del processo civile, affacciato già alla luce di riforme ben meno incisive<sup>(19)</sup>, è rapidamente divenuto la realtà di oggi, con cui dobbiamo confrontarci.

Mettendo insieme gli ultimi interventi da decreto-legge e da legge di stabilità – realizzati cioè con strumenti che hanno deliberatamente soffocato il dibattito culturale sulle riforme, peraltro nell'indifferenza di tutti<sup>(20)</sup> – ciò che emerge è un quadro di scoraggiamento, di sviamento, di progressiva negazione di fondamentali garanzie. Dobbiamo prepararci ad un esercizio sempre più autoritario e incomprensibile della giurisdizione, alla perdita di valore dei precedenti giudiziari, alla logica del "dispositificio" che è quella del caso per caso, ciò che ci porrà alla ricerca di possibili, ma che al tempo stesso dovranno essere credibili, vie d'uscita dal processo civile.

Dopo l'abuso del processo, occorrerà cominciare a studiare la figura speculare: l'abuso del non-processo.

---

<sup>15</sup> Pucciariello e Fanelli, *L'esperienza straniera dell'esecuzione forzata indiretta*, in *L'esecuzione processuale indiretta*, a cura di Capponi, Milano, 2011, 43 ss.

<sup>16</sup> Consolo, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, 741 ss.

<sup>17</sup> Ci permettiamo di rinviare, per più ampio discorso, al nostro *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, II ed., Torino, 2012, 27 ss.

<sup>18</sup> Cfr. ancora l'*op.ult.loc.cit.*

<sup>19</sup> Proto Pisani, *Contro l'inutile sommarizzazione del processo civile*, in *Foro it.*, 2007, V, 44 ss.

<sup>20</sup> Ci permettiamo di rinviare ancora a *Il diritto processuale civile «non sostenibile»*, cit.